

Normativa civile e fiscale

Successioni:
un tema
sempre attuale
con possibili
novità



di Avv. Elena Ferraresi

Nel precedente numero di “Affari Privati” abbiamo esposto i principi cardine del nuovo Regolamento Europeo n. 650/12 in tema di successioni internazionali. Ricontrato un particolare interesse sulla materia che, tra l’altro, dai dati della Commissione Europea risulta poter interessare a livello teorico più di 12 milioni di cittadini europei che vivono in un paese differente da quello di origine, ci è sembrato opportuno fornire ai nostri lettori qualche ulteriore spunto di riflessione. In particolare risulta interessante l’istituzione del “Certificato Successorio Europeo”, qualificabile come il primo atto pubblico europeo che consente di non dover produrre tanti documenti attestanti la propria qualità (erede, amministratore, ecc.) quanti sono gli Stati coinvolti nella successione. Il Certificato, rilasciato dalle autorità del paese membro i cui organi giurisdizionali hanno competenza, ha forma e contenuto chiaramente individuati e in esso non viene descritto il patrimonio del defunto in quanto lo scopo è quello di far presumere la qualità di erede o, secondo i casi, di legatario, esecutore, amministratore.

È importante inoltre rilevare che il Regolamento in questione non è applicabile ad alcune aree quali quelle amministrative, doganali e fiscali. Su quest’ultimo appare utile → fare un approfondimento in quanto in ambito fiscale varrà la normativa dei singoli stati

L’approccio unitario

Il Regolamento Comunitario si basa sul principio dell’universalità della successione. Il dibattito che ha portato a questa scelta ha fatto però emergere il radicamento profondo della tradizione dualista di alcuni paesi (in primis il Regno Unito). Di conseguenza il legislatore è intervenuto per affiancare al principio di unitarietà la *lex rei sitae* che si concretizza nella possibilità di nominare un amministratore conformemente alla propria legge nazionale anche laddove il Regolamento preveda l’amministrazione della successione in capo direttamente ai beneficiari.

La residenza abituale

Il Regolamento prevede che deve essere fatta una valutazione globale della circostanze di vita del defunto con particolare riferimento alla durata del soggiorno nello stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. Inoltre vanno individuati la cittadinanza e il luogo dei beni principali come elementi suppletivi. Va poi considerato il centro principale dei rapporti familiari ed affettivi. Se è vero che una definizione rigida non avrebbe contemplato tutte le casistiche, è altrettanto vero che il criterio di flessibilità utilizzato amplia i margini di discrezionalità del diritto applicabile.



segue

Successioni



che sappiamo essere difforme e non sempre intuitiva. Viene quindi riportato a fine articolo un prospetto riepilogativo di quanto previsto dai diversi stati in materia. Sulla normativa italiana da tempo si parla di modifiche e da qualche tempo gira voce che vi sia un tavolo di lavoro del Governo che sta lavorando a un incremento delle aliquote e a una ridu-



Imposizione fiscale in tema di successioni

STATO	ITALIA	FRANCIA	GERMANIA	GRECIA	IRLANDA
LEGGE	Legge del Paese ove il de cuius aveva la nazionalità o la residenza abituale (beni mobili e immobili)	Legge del Paese di residenza abituale del de cuius (beni mobili). Legge del luogo in cui sono situati i beni (immobili).	Legge del Paese ove il de cuius aveva la nazionalità (beni mobili e immobili) con opzione per i non residenti di applicare la legge tedesca.	Legge del Paese ove il de cuius aveva la nazionalità (beni mobili o immobili)	Legge del Paese ove il de cuius aveva il domicilio (beni mobili). Legge del luogo in cui sono situati i beni (immobili).
LEGITTIMA	Al coniuge, ai discendenti e, in mancanza di questi ultimi, agli ascendenti. Da un minimo di $\frac{1}{3}$ (soli ascendenti) a $\frac{3}{4}$ (concorso coniuge e figli)	Al coniuge ($\frac{1}{4}$) ed ai discendenti (da $\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$ a seconda del numero di figli).	Al coniuge, ai discendenti e, in mancanza di questi ultimi, agli ascendenti. In generale, una quota pari ad $\frac{1}{2}$ dell'asse ereditario.	Al coniuge, ai discendenti e, in mancanza di questi ultimi, agli ascendenti.	Al coniuge (da $\frac{1}{2}$ a $\frac{1}{3}$) a seconda della presenza o meno di figli.
IMPOSTE	Dal 4% all' 8% a seconda del grado di parentela. Esistono forti franchigie ed esenzioni per alcuni beni. In materia di doppie imposizioni, in Italia (a differenza di altri Paesi) è possibile detrarre l'imposta da pagare all'estero, nei limiti in cui questa è riferibile a beni all'estero.	Dal 5% al 40% per coniuge e discendenti in linea retta. Esistono piccole franchigie. Dal 35% al 55% per altri parenti. Per terzi: 60%.	Dal 7% al 30% per coniuge e parenti in linea retta. Esistono piccole franchigie. Dal 12% al 40% per altri gradi di parentela. Dal 17% al 50% per i terzi.	Dall'1% al 40% a seconda del grado di parentela.	Aliquota del 25% per il valore che eccede determinate soglie di esenzione che vanno da 21.700 euro a 434.000 euro a seconda del grado di parentela.

zione delle franchigie. Nulla è certo ancora ma ulteriori indiscrezioni paaventano che da tale manovra resteranno fuori le polizze vita e i titoli di Stato.

Vale infine la pena di sottolineare che negli anni l'Italia ha sottoscritto una serie di convenzioni bilaterali con Stati Uniti, Grecia, Israele, Svezia, Danimarca, Francia e Regno Unito al fine di evitare la doppia imposizione in materia.

Avv. Elena Ferraresi

✉ avv.elenaferraresi@hotmail.it

È Partner di Be Trust per i servizi legali



LUSSEMBURGO	REGNO UNITO	SPAGNA	SVIZZERA	STATI UNITI
-------------	-------------	--------	----------	-------------

Legge del Paese in cui il de cuius aveva la residenza abituale al momento del decesso. Legge del luogo in cui sono situati i beni (immobili)

Legge del Paese ove il de cuius aveva il domicilio (di regola). Legge del luogo in cui sono situati i beni (immobili).

Legge del Paese ove il de cuius aveva la propria nazionalità (di regola per beni mobili). Legge del luogo in cui sono situati i beni (immobili).

I beni sono soggetti, di solito, a imposte di successione nel Cantone in cui il de cuius aveva il suo ultimo domicilio. I beni immobili sono imponibili nel Cantone in cui sono. Sull'imposta di successione si sta discutendo una legge federale, retroattiva dal 2012, che colpisca con una imposta tutti i patrimoni al di sopra dei 2 milioni di franchi con un'aliquota minima del 20%.

Sono previste regole diverse (per beni mobili o immobili) a seconda dei singoli Stati.

Ai discendenti in linea retta. La quota varia da 1/2 a 3/4 a seconda del numero di figli.

La quota di legittima esiste solo in Scozia ove a coniuge e discendenti è riservato almeno 1/3 dei beni. Nel resto del Paese i "dependents" possono proporre domanda al giudice civile affinché venga attribuito loro un congruo importo tratto dal patrimonio ereditario; qualora il testatore li abbia pretermessi o non sufficientemente considerati nel testamento.

Al coniuge, ai discendenti e, in mancanza di questi ultimi, agli ascendenti. La riserva è in generale, da 2/3 a 3/4 dell'asse ereditario.

Per il coniuge superstite, una quota pari a 1/2 della propria quota ereditaria; per ogni discendente, una quota pari a 1/4 della propria quota ereditaria; per ogni ascendente, una quota pari a 1/2 della propria quota ereditaria.

Non esiste una quota di riserva (è consentito diseredare i discendenti). Al coniuge è riservata una quota (che dipende dalla durata del matrimonio) in alcuni Stati che adottano la comunione dei beni.

Dal 2% al 15% (a seconda del grado di parentela) con una sovrimposta (dallo 0,1% al 2,2%) in base al valore dell'eredità. Esenzione per discendenti diretti e ascendenti e per coniuge con figli in vita.

Di norma, aliquota del 40% per ogni soggetto, escluso il coniuge.

Dipende dalla potestà delle singole regioni autonome. In ogni caso, il calcolo viene effettuato applicando un moltiplicatore all'aliquota (che varia a seconda dell'importo) in funzione del rapporto di parentela. Esistono franchigie limitate. Per l'abitazione principale è prevista una riduzione del 95%.

L'imposta può arrivare al 50% e varia da Cantone a Cantone. Quelle più basse sono nei Grigioni, le più alte nei cantoni di Friburgo e Neuchâtel. Il coniuge superstite è esonerato in tutti i Cantoni, ad eccezione nello Jura. Gli eredi diretti sono esonerati nella maggior parte dei cantoni. Gli ascendenti diretti sono esonerati solo in alcuni Cantoni. Le aliquote sono differenti a seconda del grado di parentela e del valore della devoluzione. Nel Canton Ticino, nel caso di fratelli e figliastri, vi è un'imposta progressiva: 14,54% su 1/milione di franchi; 11,98% su 500/mila franchi e 7,94% su 100/mila franchi.

In generale, (salvo disposizioni specifiche dei singoli Stati) è pari ad un max del 55% sui beni oltre 1 milione di dollari.